

INFORMATIVA N. 7 / 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (c.d. ESTEROMETRO)**

Riferimenti Legislativi: Art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015  
Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018  
Art. 15 D.L. 119/2018  
Circolare Assonime n. 26 del 13.12.2018  
L. 145/2018 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018**, ha definito le informazioni da trasmettere con la "Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere".

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	28.02.2019
Febbraio	01.04.2019
Marzo	30.04.2019
Aprile	31.05.2019
Maggio	01.07.2019
Giugno	31.07.2019

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Luglio	02.09.2019
Agosto	30.09.2019
Settembre	31.10.2019
Ottobre	02.12.2019
Novembre	31.12.2019
Dicembre	31.01.2020

## ATTENZIONE

Rimane confermato, anche per il 2019 e con le stesse regole vigenti a partire dal 01/01/2018 (si veda ns. Informativa n. 17/2017), l'**obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intrastat** per le operazioni poste in essere con soggetti comunitari.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

**SOGGETTI INTERESSATI**

L'obbligo di invio dell'esterometro riguarda tutti i soggetti passivi Iva **stabiliti** nel territorio dello Stato per le operazioni rese a / ricevute da soggetti **non stabiliti** in Italia.

**N.B. :**

L'invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata emessa:

- **bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **fattura elettronica XML** inviata al Sdi.


**SOGGETTI ESONERATI**

Sono **esonerati** dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti:

- in regime di vantaggio, minimi e forfetari;
- imprenditori agricoli in regime di esonero;
- Asd in regime ex L. 389/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale non superiori ad Euro 65.000;
- che effettuano l'invio dei dati delle fatture al Sistema "TS" (medici, farmacie, ecc.), relativamente al solo periodo di imposta 2019.

## MODELLO

Nel modello dovranno essere indicati i dati di tutte le **fatture emesse** e di tutte le **fatture ricevute e registrate** nel mese di riferimento, con esclusione delle operazioni certificate da **bolle doganali** o da **fatture elettroniche** transitate dal Sistema di Interscambio.



Con la “*Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere*” **i dati da trasmettere sono:**

- i dati identificativi del cedente / prestatore
- i dati identificativi del cessionario / committente;
- la data e il numero della fattura;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti);
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata e la relativa imposta ovvero la *natura* dell’operazione (nel caso in cui l’Iva non sia applicata).

## TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere presentata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello:

- della data del documento emesso (fatture attive);
- della data di ricezione del documento, dove per data di ricezione si intende la data della registrazione (fatture passive).

**N.B.** E' possibile integrare o rettificare la comunicazione anche oltre 15 giorni dalla scadenza del termine dell'adempimento, regolarizzando l'omessa/errata trasmissione con l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97.

## SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA COMPILAZIONE

E' il programma gestionale che si occupa dell'estrapolazione dei dati e della generazione del file da trasmettere.

**LO STUDIO CONSIGLIA DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE AFFINCHE' VENGA AGGIORNATO L'APPLICATIVO PER L'ESTRAPOLAZIONE E L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.**

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in **formato XML** (eXtensible Markup Language), secondo quanto riportato nelle *Schede tecniche* allegate al **Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018**.

I software gestionali dovranno produrre pertanto il file XML conforme alla normativa, mentre il contribuente dovrà occuparsi del controllo, dell'autenticazione e dell'invio del file tramite l'apposita interfaccia web del servizio **"Fatture e Corrispettivi"**.

**SANZIONI**

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la **sanzione amministrativa** di cui all'art. 11 comma 2 – bis del D. Lgs. 471/97, già prevista per lo spesometro, pari ad Euro **2,00** per ogni fattura, con un limite massimo di Euro **1.000,00 per ogni trimestre**.

Tale sanzione è ridotta alla metà qualora venga effettuata l'integrazione o la correzione entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita per la trasmissione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 11/02/2019

Distinti saluti

*Avv. Luigi Borsaro*

---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

---